

BVGer A-3983/2021 vom 12. Februar 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-3983_2021

FR: TAF A-3983/2021 du 12 février 2026

IT: TAF A-3983/2021 del 12 febbraio 2026

Regeste

Espropriazione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711).

E. 1.2

Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applicano la LTAF e la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) a titolo diritto suppletivo (art. 110 LEspr).

E. 1.3

La decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Poiché i ricorrenti sono destinatari della decisione impugnata, il ricorso è ammissibile sotto questo profilo.

E. 1.4

Conformemente all'art. 78 cpv. 1 LEspr sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. L'adempimento di predetta condizione è molto dubbia in quanto la decisione impugnata accordava parzialmente una perizia volta ad esaminare (e contestare) un RIA, parte di un incarto d'approvazione dei piani. Allo stadio della procedura d'approvazione dei piani, siffatta "perdita" non è per niente realizzata (cfr. qui di seguito).

E. 2

Ad ogni modo, il ricorso non è (più) ammissibile per i motivi che seguono.

E. 2.1

La qualità per ricorrere suppone che vi sia un interesse attuale all'annullamento dell'atto impugnato. L'interesse contemplato dall'art. 48 PA è lo stesso di quello di cui art. 89 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). Predetto interesse attuale deve sussistere ancora al momento in cui l'autorità di ricorso decide (cfr. DTF 142 I 135, consid. 1.3.1).

E. 2.2

Dai considerandi in fatto esposti sopra risulta che la richiesta è sempre stata rivolta contro il RIA e, di conseguenza, anche, sotto il profilo ambientale, contro l'approvazione dei piani. Sebbene fosse allegata l'opposizione del 25 giugno 2019, la richiesta del 22 ottobre 2019 non contiene neppure il termine "espropriazione". Essa è motivata dall'esposizione dei dubbi dei ricorrenti circa i valori assunti nel RIA: i ricorrenti indicano infatti di aver effettuato misurazioni su una (o più) particelle di loro proprietà, ottenendo risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli considerati nel RIA.

E. 2.3

Nel decorso della procedura dinanzi alla CFS nonché di quella d'approvazione dei piani, le richieste si sono ampliate e precisate fino ad arrivare alla medesima richiesta, indirizzata alla CFS, all'UFT nonché pure allo scrivente Tribunale in sede ricorsuale (contro l'approvazione dei piani), ossia di fare procedere a misurazioni del rumore attuale e di fare tarare i modelli di calcolo EPLAN 2015 e ZEB 2025.

E. 2.4

Nella misura in cui predette richieste sono volte a contestare il RIA, e di conseguenza l'approvazione dei piani, esse sono state esaminate dallo scrivente Tribunale nella procedura relativa a predetti piani (incarto A-1248/2024). Lo scrivente Tribunale ha in effetti considerato che la "prova a futura memoria" richiesta in sede ricorsuale era una richiesta di perizia. La sentenza relativa viene emanata contemporaneamente alla presente decisione.

E. 2.5

Da quanto precede, risulta che le richieste formulate dinanzi alla CFS ricevono la loro risposta nell'ambito dell'esame dell'approvazione dei piani, segnatamente nell'ambito dell'esame della conformità del progetto al diritto ambientale. Concretamente, visto che i ricorrenti hanno formulato la stessa richiesta allo scrivente Tribunale nel decorso della procedura contro l'approvazione dei piani, la sentenza nella causa A-1248/2024 esamina questa richiesta e considera che delle perizie affidate a esperti esterni sono inutili; di conseguenza, il ricorso di questi ricorrenti viene respinto su questo punto: "In riassunto, le perizie richieste risultano inutili per due ordini di ragioni: EPLAN 2015 non rappresenta uno stato di fatto da verificare empiricamente, bensì un parametro normativo di riferimento, un contingente di rumore vincolante stabilito dalla legge. Eventuali scostamenti dalla realtà attuale non lo invalidano. ZEB 2025 costituisce invece una previsione della situazione futura ancora da realizzare: è quindi per definizione impossibile procedere a misurazioni fisiche attuali. Il modello è stato validato dall'UFAM mediante sonRAIL e sarà verificato post-operam" (cfr. consid. 9.6 della succitata sentenza). In effetti, dopo un'approvazione dei piani, le autorità devono ancora controllare se l'installazione, una volta messa in esercizio, è conforme alla legge. Il rispetto o il superamento effettivo dei valori pertinenti, e quindi la compatibilità con i disposti legali a tutela dell'ambiente, può - logicamente - essere verificato solo nell'ambito del controllo dell'impianto, ovvero dopo la sua messa in esercizio (cfr. art. 12 dell'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico [OIF, RS 814.41], per quanto concerne il rumore). È la messa in esercizio il momento pertinente per esaminare se l'installazione arreca dei sorpassi. Predetti controlli, quindi, presuppongono che misure e calcoli vengano di nuovo eseguiti. Nell'ambito di predetti controlli viene calcolato il rumore effettivo (cfr. sentenza del TF 1C_103/2022 del 20 ottobre 2022, in particolare consid. 3.2 e 4.2 segg.); predetto calcolo non segue più la logica prudenziale di

uno studio d'impatto ambientale. Di conseguenza, non sarebbe di alcuna utilità, per gli interessi degli "espropriati", disporre di una perizia volta a contestare il RIA. Di conseguenza, il presente ricorso non presenta più un interesse attuale ed è da considerarsi inammissibile.

E. 3

A titolo aggiuntivo, è utile precisare quanto segue.

E. 3.1

La presente procedura ricorsuale concerne una decisione della CFS, autorità competente per decidere delle indennità dopo l'approvazione di un'espropriazione formale da parte della competente autorità (cfr. art. 33 e 34 LEspr).

E. 3.2

Nella presente fattispecie, i ricorrenti non sono mai stati espropriati formalmente dall'UFT, ne erano minacciati di esserlo al momento in cui hanno inoltrato la loro richiesta di prova a futura memoria: non esiste, all'incanto d'approvazione dei piani del 3° binario, nessuna tabella dei diritti, né tantomeno un qualsivoglia piano d'espropriazione. Ai ricorrenti non è neanche stato comunicato l'avviso personale di cui all'art. 31 LEspr. Del resto, ulteriormente, l'approvazione dei piani non ha sancito nessuna espropriazione di diritti relativamente ai fondi dei ricorrenti.

E. 3.3

Il presupposto per richiedere un'indennità è il rumore eccessivo. Visto l'interesse pubblico legato all'opera che cagiona predette immissioni eccessive, i diritti di vicinato ai sensi degli art. 679 e 684 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) devono essere espropriati. La CFS può esaminare un'eventuale indennità quando un impianto - esercitato nelle condizioni normali - cagiona un sorpasso dei valori limiti d'immissioni ai sensi della LPAmb e dell'OIF (cfr. sentenza del TF 1C_103/2022 del 20 ottobre 2022, consid. 3.2 e 4.2 segg). Di conseguenza, anche supponendo che predetta richiesta di prova a futura memoria sia stata intesa come una richiesta di "espropriati" volta a salvaguardare i propri diritti (ché non è il caso, cfr. consid di fatto e precedenti di diritto), una siffatta perizia sarebbe stata perlomeno prematura: al momento della pubblicazione del progetto, nel 2019, il normale esercizio del 3° binario era ancora lontano. Dal momento in cui, come esposto qui sopra (cfr. 3.3), un'eventuale espropriazione dei diritti di vicinato riguarda il normale esercizio di un impianto, è soltanto a quel momento che si prosegue alla valutazione del rumore effettivo (cfr. sentenza succitata del TF); questa valutazione non risulta dal RIA perché quest'ultimo - prudenziale per scopo - è lo strumento per valutare il rispetto della legge al momento dell'approvazione dei piani e non la base della prova della sussistenza o del calcolo di un eventuale danno. Anche sotto questo aspetto, l'interesse attuale ad una perizia volta a verificare il RIA non è dato. Dai considerandi che precedono risulta che l'interesse al ricorso, per quanto inizialmente esistente, è nel frattempo venuto meno e che il gravame deve pertanto essere dichiarato privo d'oggetto.

E. 4

Visto l'esito della presente vertenza, occorre statuire sulle spese procedurali e spese ripetibili. La presente causa è stata trattata dalla CFS come autorità di prima istanza, che ha ordinato una misura basata sulla LEspr e l'art. 49 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la procedura davanti alle Commissioni federali (OCFS, RU 2013 719),

abrogata il 1° gennaio 2021 (RU 2020 3995). Secondo l'art. 116 LEspr, le spese di procedura davanti al TAF, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. L'ultima frase di questo disposto fa riferimento alla temerarietà. Nella presente fattispecie, i ricorrenti hanno tentato di ottenere da parte della CFS una perizia (di cui i costi, viste le regole speciali della LEspr, segnatamente l'art. 114 LEspr, dovrebbero essere addossate alla controparte) per mettere in discussione l'approvazione di un progetto ed il RIA sul quale poggia il progetto. Quand'anche lo scrivente Tribunale ha interpellato i ricorrenti per chiedere se volessero mantenere il loro ricorso (cfr. Fatti H), tale modo di procedere non può essere ricondotto con certezza a una condotta temeraria, neppure tenendo conto delle molte prese di posizione dell'UFT, dell'UFAM, nonché della controparte che ripetutamente hanno indicato che critiche al RIA dovevano essere indirizzate all'autorità d'approvazione, ossia l'UFT (cfr. Fatti). Di conseguenza, le spese procedurali non verranno poste a carico dei ricorrenti. Viste però le conclusioni della controparte, il Tribunale non le addosserà alcuna spesa procedurale (cfr. art. 116 cpv. 1 LEspr). Le spese di procedura vengono quindi condonate. I ricorrenti soccombono totalmente, difettano quindi i presupposti per l'assegnazione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 115 cpv. 2 LEspr). Per quanto concerne le FFS, il Tribunale non assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili, disponendo esse di giuristi qualificati e specializzati in questioni come quella qui in esame (cfr. art. 116 LEspr e art. 9 cpv. 2 TS-TAF). (Il dispositivo si trova alla pagina seguente.)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.